Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 216 del 16 settembre 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 settembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 208

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER LO SPORT

Riconoscimento di titoli di studio estero abilitanti all’esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio per lo sport

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER LO SPORT

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Larcher, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra Elena Larcher, cittadina italiana, nata a Trento il 25/06/1990, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dalla Sig.ra Elena Larcher, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dalla Sig.ra Elena Larcher, nata a Trento il05/06/1990, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

La Sig.ra Elena Larcher è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11901

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Federico Girotti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Federico Girotti, cittadino italiano, nato a Pordenone il 05/06/1991, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dal Sig. Federico Girotti, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dal Sig. Federico Girotti, nato a Pordenone il 05/036/1991, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Federico Girotti è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11902

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Roberta Galler, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra Roberta Galler, cittadina italiana, nata a Maniago il 18/01/1984, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dalla Sig.ra Roberta Galler, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dalla Sig.ra Roberta Galler, nata a Maniago il 18/01/1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

La Sig.ra Roberta Galler è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11903

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dianne Frazer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra Dianne Frazer, cittadina inglese, nata a Hull (Gran Bretagna) il 31/12/1968, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna in data 13/04/2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito in Gran Bretagna, dalla Sig.ra Dianne Frazer, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna in data 13/04/201007 dalla Sig.ra Dianne Frazer, nata a Hull (Gran Bretagna) il 31/12/1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

La Sig.ra Dianne Frazer è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11904

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Andrea Filosa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Andrea Filosa, cittadino italiano, nato a Pieve di Cadore il 05/03/1990, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dal Sig. Andrea Filosa, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dal Sig. Andrea Filosa, nato a San Vito di Cadore il 05/03/1990, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Andrea Filosa è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11905

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Jan Eberspacher, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Jan Eberspacher, cittadino italiano, nato a Roma il 09/09/1967, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di snowboard conseguito in Gran Bretagna nell'aprile del 2001, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di snowboard;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di snowboard acquisito in Gran Bretagna, dal Sig. Jan Eberspacher, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di snowboard conseguito in Gran Bretagna nell'aprile del 2001 dal Sig. Jan Eberspacher, nato a Roma il 09/09/1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro snowboard.

Art. 2

Il Sig. Jan Eberspacher è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di snowboard previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11906

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria De Pellegrin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra Maria De Pellegrin, cittadina italiana, nata a Bassano del Grappa il 23/09/1986, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dalla Sig.ra Maria De Pellegrin, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dalla Sig.ra Maria De Pellegrin, nata a Bassano del Grappa il 23/09/1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

La Sig.ra Maria De Pellegrin è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11907

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Monica Dandrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra Monica Dandrea, cittadina italiana, nata a Pieve di Cadore il 02/08/1972, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dalla Sig.ra Monica Dandrea, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dalla Sig.ra Monica Dandrea, nata a Pieve Cadore il 02/08/1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

La Sig.ra Monica Dandrea è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: Fulvia Beatrice

11A11908

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Niccolo' Clara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Niccolo' Clara, cittadino italiano, nato a Torino il 18/12/1989, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dal Sig. Niccolo' Clara, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dal Sig. Niccolo' Clara, nato a Torino il 18/12/1989, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Niccolo' Clara è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11909

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marta Carradore, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra Marta Carradore, cittadina italiana, nata a Arzignano il 22/03/1989, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dalla Sig.ra Marta Carradore, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dalla Sig.ra Marta Carradore, nata a Arzignano il 22/03/1989, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

La Sig.ra Marta Carradore è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11910

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Jari Carlig, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Jari Carlig, cittadino italiano, nato a Brescia il 02/10/1986, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dal Sig. Jari Carlig, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dal Sig. Jari Carlig, nato a Brecia il 02/10/1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Jari Carlig è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11911

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Luigi Carini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Luigi Carini, cittadino italiano, nato a Milano il 16/05/1967, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna in data 21/11/2003, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito in Gran Bretagna, dal Sig. Luigi Carini, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna in data 21/11/2003 dal Sig. Luigi Carini, nato a Milano il 16/05/1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Luigi Carini è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11912

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Stefano Carbone, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Stefano Carbone, cittadino italiano, nato a Castel S. Pietro Terme il 01/01/1989, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dal Sig. Stefano Carbone, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dal Sig. Stefano Carbone, nato a Castel S: Pietro Terme il 01/01/1989, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Stefano Carbone è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11913

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pamela Brunner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra Pamela Brunner, cittadina italiana, nata a Cavalese il 07/04/1989, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dalla Sig.ra Pamela Brunner, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dalla Sig.ra Pamela Brunner, nata a Cavalese il 07/04/1989, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

La Sig.ra Pamela Brunner è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11914

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Giulia Bosco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra Giulia Bosco, cittadina italiana, nata a Torino il 02/12/1990, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dalla Sig.ra Giulia Bosco, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dalla Sig.ra Giulia Bosco, nata a Tornino il 02/12/1990, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

La Sig.ra Giulia Bosco è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11915

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Luca Bologna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Luca Bologna, cittadino italiano, nato a Ceva il 08/11/1988, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dal Sig. Luca Bologna, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dal Sig. Luca Bologna, nato a Ceva il 08/11/1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Luca Bologna è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11916

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Robert John Bickerdike, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Robert John Bickerdike, cittadino inglese, nato a Irvine (Gran Bretagna) il 26/05/1980, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna in data 22/03/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito in Gran Bretagna, dal Sig. Robert John Bickerdike, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna in data 22/03/2011 dal Sig. Robert John Bickerdike, nato a Irvine (Gran Bretagna) il 26/05/1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Robert John Bickerdike è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11917

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Giorgia Barbieri, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra Giorgia Barbieri, cittadina italiana, nata a Sassuolo il 12/11/1989, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dalla Sig.ra Giorgia Barbieri, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dalla Sig.ra Giorgia Barbieri, nata a Sassuolo il 12/11/1989, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

La Sig.ra Giorgia Barbieri è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11918

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Tommaso Balasso, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Tommaso Balasso, cittadino italiano, nato a Schio il 29/03/1981, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dal Sig. Tommaso Balasso, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dal Sig. Tommaso Balasso, nato a Schio il 29/03/1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Tommaso Balasso è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11919

DECRETO 10 agosto 2011.

Rigetto del riconoscimento, al sig. Stefano Bonadio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Stefano BONADIO, cittadino italiano, nato a Genova il 01/09/1971, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Svizzera denominato Kids Instructor in data 24/03/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, ha rilevato che il titolo professionale conseguito dal richiedente non attesta una formazione di massimo grado, non abilitando all'esercizio della professione di maestro di sci in Canada.

D E C R E T A

Art. 1

L'istanza di riconoscimento del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Svizzera denominato Kids Instructor in data 24/03/2011,dal Sig. Stefano BONADIO, nato a Genova il 01/09/1971, è rigettata poiché concernente titolo professionale non di massimo grado, e non abilitante all'esercizio della professione di maestro di sci.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11920

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Fulvio Perrin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Fulvio Perrin, cittadino italiano, nato a Aosta il 07/07/1985, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Montenegro nel 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito in Montenegro, dal Sig. Fulvio Perrin, ritenendo colmate le differenze sostanziali tra la formazione attestata dal richiedente e quella italiana per effetto del superamento della prova Eurotest;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Montenegro nel 2009 dal Sig. Fulvio Perrin, nato ad Aosta il 07/07/1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Fulvio Perrin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11921

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Roberto Piazza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Roberto Piazza, cittadino italiano, nato a Cles il 20/10/1990, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dal Sig. Roberto Piazza, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dal Sig. Roberto Piazza, nato a Cles il 20/10/1990, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Roberto Piazza è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11922

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Alessandra Repucci, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra Alessandra Repucci, cittadina italiana, nata a Cavalese il 18/05/1990, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dalla Sig.ra Alessandra Repucci, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dalla Sig.ra Alessandra Repucci, nata a Cavalese il 18/05/1990, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

La Sig.ra Alessandra Repucci è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11923

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Filippo Repucci, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Filippo Repucci, cittadino italiano, nato a Cavalese il 25/01/1985, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dal Sig. Filippo Repucci, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dal Sig. Filippo Repucci, nato a Cavalese il 25/01/1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Filippo Repucci è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11924

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Martina Simoni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra Martina Simoni, cittadina italiana, nata a Tione di Trento il 20/12/1990, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dalla Sig.ra Martina Simoni, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dalla Sig.ra Martina Simoni, nata a Tione di Trento il 20/12/1990, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

La Sig.ra Martina Simoni è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11925

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Martino Valt, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Martino Valt, cittadino italiano, nato a Agordo il 17/04/1991, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dal Sig. Martino Valt, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dal Sig. Martino Valt, nato a Agordo il 17/04/1991, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Martino Valt è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: Fulvia Beatrice

11A11926

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jessica Visentin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra Jessica Visentin, cittadina italiana, nata in Germania il 04/08/1990, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dalla Sig.ra Jessica Visentin, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dalla Sig.ra Jessica Visentin, nata in Germania il 04/08/1990, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

La Sig.ra Jessica Visentin è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11927

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Marco Zenoni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Marco Zenoni, cittadino italiano, nato a Alzano Lombardo il 18/01/1991, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dal Sig. Marco Zenoni, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dal Sig. Marco Zenoni, nato a Alzano Lombardo il 18/01/1991, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Marco Zenoni è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11928

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Marco Zontini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Marco Zontini, cittadino italiano, nato a Gavardo il 16/05/1988, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dal Sig. Marco Zontini, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dal Sig. Marco Zontini, nato a Gavardo il 16/05/1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Marco Zontini è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11929

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Veronica Tevini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra Veronica Tevini, cittadina italiana, nata a Commezzadura il 30/05/1991, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dalla Sig.ra Veronica Tevini, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dalla Sig.ra Veronica Tevini, nata a Commezzadura il 30/05/1991, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

La Sig.ra Veronica Tevini è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11930

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Alberto Marzocchi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Alberto Marzocchi, cittadino italiano, nato a Milano il 07/02/1990, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13/07/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, dal Sig. Alberto Marzocchi, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 13/07/2011 dal Sig. Alberto Marzocchi, nato a Milano il 07/02/1990, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Alberto Marzocchi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: Fulvia Beatrice

11A11931

DECRETO 10 agosto 2011.

Rigetto del riconoscimento, alla sig.ra Elena Blanc, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra Elena BLANC, cittadina italiana, nata a Pinerolo il 17/11/1965, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Romania in data 28/12/2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011 ha rilevato che l'istante ha chiesto di poter esercitare la professione di maestro di sci nella Provincia Autonoma di Bolzano;

VISTO l'articolo 5, lettera m), del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che individua, quali Autorità competenti ai fini del riconoscimento, "le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti";

CONSIDERATO che la Provincia Autonoma di Bolzano, in base al proprio Statuto, detiene una competenza esclusiva in materia di maestri di sci, ai sensi della legge provinciale 19 febbraio 2001, n.5 stabilisce che il riconoscimento dei titoli esteri ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale viene effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di turismo (articolo 27 bis, comma 4);

D E C R E T A

Art. 1

L'istanza di riconoscimento del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Romania in data 28/12/2010 dalla Sig.ra Elena BLANC, nata Pinerolo il 17/11/1965, è rigettata per incompetenza dell'Autorità, come individuata dall'articolo 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, a ricevere la domanda.

Art. 2

Si dispone, contestualmente alla notifica del presente provvedimento, la restituzione della documentazione prodotta dal richiedente.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11932

DECRETO 10 agosto 2011.

Rigetto del riconoscimento, al sig. Matteo Ploner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Matteo Ploner, cittadino italiano, nato a Bolzano il 09/06/1978, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di snowboard conseguito in Canada in data 21/04/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011 ha rilevato che l'istante ha chiesto di poter esercitare la professione di maestro di snowboard in Trentino Alto Adige;

VISTO l'articolo 5, lettera m), del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che individua, quali Autorità competenti ai fini del riconoscimento, "le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti";

CONSIDERATO che le predette Province Autonome, in base ai propri Statuti, detengono una competenza esclusiva in materia di maestri di sci e di snowboard, ai sensi, rispettivamente, della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, e della legge 19 febbraio 2001, n.5;

DECRETA

Art. 1

L'istanza di riconoscimento del titolo professionale di maestro di snowboard conseguito in Canada in data 21/04/2011 dal Sig. Matteo Ploner, nato a Bolzano il 09/06/1978, è rigettata per incompetenza dell'Autorità, come individuata dall'articolo 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, a ricevere la domanda.

Art. 2

Si dispone, contestualmente alla notifica del presente provvedimento, la restituzione della documentazione prodotta dal richiedente.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11933

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Mauro Loss, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Mauro Loss, cittadino italiano, nato a Feltre il 12/03/1974, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino il 18/06/2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 27luglio 2011;

VISTO il parere espresso dai rappresentanti di categoria nel corso della seduta sopra indicata;

RILEVATO che il titolo prodotto non è di massimo grado e che sussistono differenze sostanziali tra la formazione professionale richiesta in Italia per

l'esercizio della professione di maestro di sci nella disciplina alpina e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare una misura compensativa;

VISTI gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

DECRETA

Art. 1

Al Sig. Mauro Loss, nato a Feltre il 12/03/1974, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di maestro di sci nella disciplina alpina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina.

Art. 2

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale, che verterà sulle seguenti materie:
Tecnica di insegnamento:
conoscenza ed esecuzione pratica e teorica dei seguenti 5 esercizi, scelti dalla Commissione, costituita per la valutazione delle prove, contenuti nei livelli previsti dal testo ufficiale per l'insegnamento dello sci in Italia "SCI ITALIANO" edito dalla FISI e adottato dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci:
Gigante a voto;
Parallelo condotto;
Curva sportiva;
Corto raggio;
Cristiania di base.

Art. 3

Per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale indicata all'articolo 2, il candidato dovrà presentare istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport.

Art. 4

Le procedure necessarie per lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione della misura compensativa, come indicata all'articolo 2 del presente decreto, sono assicurate dalla Commissione prevista dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Della convocazione della Commissione sarà data immediata notizia all'interessato, al recapito indicato nell'istanza di ammissione all'esecuzione della misura compensativa.

Art.5

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: Fulvia Beatrice

11A11935

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Enrico Bonizzoni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Enrico BONIZZONI, cittadino italiano, nato a Milano il 28/12/1959, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Romania il 21/12/2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011;

VISTO il parere espresso dai rappresentanti di categoria nel corso della seduta sopra indicata;

RILEVATO che sussistono differenze sostanziali tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di maestro di sci nella disciplina alpina e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare una misura compensativa;

VISTI gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

D E C R E T A

Art. 1

Al Sig. Enrico BONIZZONI, nato a Milano il 28/12/1959, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di maestro di sci nella disciplina alpina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina.

Art. 2

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale di carattere tecnico-teorico, da svolgersi in lingua italiana, che verterà sulle seguenti materie:
Tecnica di insegnamento:
esecuzione dei seguenti 5 esercizi, contenuti nei livelli previsti dal testo ufficiale per l'insegnamento dello sci in Italia "SCI ITALIANO" edito dalla FISI e adottato dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci:

- Gigante a voto;
- Parallelo condotto;
- Curva sportiva;
- Corto raggio;
- Cristiania di base.

Topografia e orientamento:

- conoscenza del territorio nel quale si intende svolgere la professione;
- capacità di orientarsi in genere e in montagna in particolare con e senza strumentazione;
- conoscenza delle elementari regole di sopravvivenza.

Normativa:

- Conoscenza della Legge Quadro relativa alla professione di maestro di sci.
- Conoscenza delle responsabilità derivanti dallo svolgimento della professione, con particolare riguardo alla Deontologia Professionale.

Art. 3

Per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale indicata all'articolo 2, il candidato dovrà presentare istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport.

Art. 4

Le procedure necessarie per lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione della misura compensativa, come indicata all'articolo 2 del presente decreto, sono assicurate dalla Commissione prevista dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Della convocazione della Commissione sarà data immediata notizia all'interessato al recapito indicato nell'istanza di ammissione all'esecuzione della misura compensativa.

Art.5

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11936

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Edoardo Bonizzoni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Edoardo BONIZZONI, cittadino italiano, nato a Busto Arsizio il 03/05/1990, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Romania il 12/06/2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011;

VISTO il parere espresso dai rappresentanti di categoria nel corso della seduta sopra indicata;

RILEVATO che sussistono differenze sostanziali tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di maestro di sci nella disciplina alpina e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare una misura compensativa;

VISTI gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

D E C R E T A

Art. 1

Al Sig. Edoardo BONIZZONI, nato a Busto Arsizio il 03/05/1990, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di maestro di sci nella disciplina alpina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina.

Art. 2

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale di carattere tecnico-teorico, da svolgersi in lingua italiana, che verterà sulle seguenti materie:
Tecnica di insegnamento:
esecuzione dei seguenti 5 esercizi, contenuti nei livelli previsti dal testo ufficiale per l'insegnamento dello sci in Italia "SCI ITALIANO" edito dalla FISI e adottato dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci:

- Gigante a voto;
- Parallelo condotto;
- Curva sportiva;
- Corto raggio;
- Cristiania di base.

Topografia e orientamento:

- conoscenza del territorio nel quale si intende svolgere la professione;
- capacità di orientarsi in genere e in montagna in particolare con e senza strumentazione;
- conoscenza delle elementari regole di sopravvivenza.

Normativa:

- Conoscenza della Legge Quadro relativa alla professione di maestro di sci.
- Conoscenza delle responsabilità derivanti dallo svolgimento della professione, con particolare riguardo alla Deontologia Professionale.

Art. 3

Per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale indicata all'articolo 2, il candidato dovrà presentare istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport.

Art. 4

Le procedure necessarie per lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione della misura compensativa, come indicata all'articolo 2 del presente decreto, sono assicurate dalla Commissione prevista dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Della convocazione della Commissione sarà data immediata notizia all'interessato al recapito indicato nell'istanza di ammissione all'esecuzione della misura compensativa.

Art.5

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11937

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Gianni Cerruti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Gianni CERRUTI, cittadino italiano, nato a Novara il 06/11/1964, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Montenegro il 21/12/2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011;

VISTO il parere espresso dai rappresentanti di categoria nel corso della seduta sopra indicata;

RILEVATO che sussistono differenze sostanziali tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di maestro di sci nella disciplina alpina e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare una misura compensativa;

VISTI gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

DECRETA

Art. 1

Al Sig. Gianni CERRUTI, nato a Novara il 06/11/1964, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di maestro di sci nella disciplina alpina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina.

Art. 2

Il riconoscimento del titolo di maestro di sci prodotto dal Sig. Gianni CERRUTI è subordinato al superamento di una misura compensativa, dato il permanere di differenze sostanziali tra la formazione attestata e quella italiana, sotto il profilo del livello tecnico.
Il contenuto della prova attitudinale, di carattere tecnico, è individuato nell'esecuzione dei seguenti cinque esercizi, contenuti nei livelli previsti dal testo ufficiale per l'insegnamento dello sci in Italia "Sci italiano" edito dalla FISI ed adottato dal Collegio Nazionale dei maestri di sci italiani:

- Gigante a voto.
- Parallelo condotto.
- Curva sportiva.
- Corto raggio.
- Cristiania di base.

Art. 3

Per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale indicata all'articolo 2, il candidato dovrà presentare istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport.

Art. 4

Le procedure necessarie per lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione della misura compensativa, come indicata all'articolo 2 del presente decreto, sono assicurate dalla Commissione prevista dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Della convocazione della Commissione sarà data immediata notizia all'interessato al recapito indicato nell'istanza di ammissione all'esecuzione della misura compensativa.

Art.5

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: Fulvia Beatrice

11A11938

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Gianpaolo Marchi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Gianpaolo MARCHI, cittadino italiano, nato a Borgo Valsugana il 04/03/1964, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Montenegro il 21/12/2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011;

VISTO il parere espresso dai rappresentanti di categoria nel corso della seduta sopra indicata;

RILEVATO che sussistono differenze sostanziali tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di maestro di

sci nella disciplina alpina e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare una misura compensativa;

VISTI gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

D E C R E T A

Art. 1

Al Sig. Gianpaolo MARCHI, nato a Borgo Valsugana il 04/03/1964, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di maestro di sci nella disciplina alpina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina.

Art. 2

Il riconoscimento del titolo di maestro di sci prodotto dal Sig. Gianpaolo MARCHI è subordinato al superamento di una misura compensativa, dato il permanere di differenze sostanziali tra la formazione attestata e quella italiana, sotto il profilo del livello tecnico.
Il contenuto della prova attitudinale, di carattere tecnico, è individuato nell'esecuzione dei seguenti tre esercizi, contenuti nei livelli previsti dal testo ufficiale per l'insegnamento dello sci in Italia "Sci italiano" edito dalla FISI ed adottato dal Collegio Nazionale dei maestri di sci italiani:

- Gigante a voto.
- Curva sportiva.
- Corto raggio.

Art. 3

Per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale indicata all'articolo 2, il candidato dovrà presentare istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport.

Art. 4

Le procedure necessarie per lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione della misura compensativa, come indicata all'articolo 2 del presente decreto, sono assicurate dalla Commissione prevista dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Della convocazione della Commissione sarà data immediata notizia all'interessato al recapito indicato nell'istanza di ammissione all'esecuzione della misura compensativa.

Art.5

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11939

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Giorgio Allara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Giorgio ALLARA, cittadino italiano, nato a Casale Monferrato il 30/01/1961, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Montenegro il 21/12/2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011;

VISTO il parere espresso dai rappresentanti di categoria nel corso della seduta sopra indicata;

RILEVATO che sussistono differenze sostanziali tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di maestro di sci nella disciplina alpina e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare una misura compensativa;

VISTI gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

D E C R E T A

Art. 1

Al Sig. Giorgio ALLARA, nato a Casale Monferrato il 30/01/1961, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di maestro di sci nella disciplina alpina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina.

Art. 2

Il riconoscimento del titolo di maestro di sci prodotto dal Sig. Giorgio ALLARA è subordinato al superamento di una misura compensativa, dato il permanere di differenze sostanziali tra la formazione attestata e quella italiana, sotto il profilo del livello tecnico.

Il contenuto della prova attitudinale, di carattere tecnico, è individuato nell'esecuzione dei seguenti cinque esercizi, contenuti nei livelli previsti dal testo ufficiale per l'insegnamento dello sci in Italia "Sci italiano" edito dalla FISI ed adottato dal Collegio Nazionale dei maestri di sci italiani:

- Gigante a voto.
- Parallelo condotto.
- Curva sportiva.
- Corto raggio.
- Cristiania di base.

Art. 3

Per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale indicata all'articolo 2, il candidato dovrà presentare istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport.

Art. 4

Le procedure necessarie per lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione della misura compensativa, come indicata all'articolo 2 del presente decreto, sono assicurate dalla Commissione prevista dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Della convocazione della Commissione sarà data immediata notizia all'interessato al recapito indicato nell'istanza di ammissione all'esecuzione della misura compensativa.

Art.5

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11940

DECRETO 10 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Dario Russi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Dario RUSSI, cittadino italiano, nato a Torino il 12/08/1974, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Montenegro il 21/12/2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011;

VISTO il parere espresso dai rappresentanti di categoria nel corso della seduta sopra indicata;

RILEVATO che sussistono differenze sostanziali tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di maestro di

sci nella disciplina alpina e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare una misura compensativa;

VISTI gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

D E C R E T A

Art. 1

Al Sig. Dario RUSSI, nato a Torino il 12/08/1974, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di maestro di sci nella disciplina alpina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina.

Art. 2

Il riconoscimento del titolo di maestro di sci prodotto dal Sig. Dario RUSSI è subordinato al superamento di una misura compensativa, dato il permanere di differenze sostanziali tra la formazione attestata e quella italiana, sotto il profilo del livello tecnico.
Il contenuto della prova attitudinale, di carattere tecnico, è individuato nell'esecuzione dei seguenti cinque esercizi, contenuti nei livelli previsti dal testo ufficiale per l'insegnamento dello sci in Italia "Sci italiano" edito dalla FISI ed adottato dal Collegio Nazionale dei maestri di sci italiani:

- Gigante a voto.
- Parallelo condotto.
- Curva sportiva.
- Corto raggio.
- Cristiania di base.

Art. 3

Per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale indicata all'articolo 2, il candidato dovrà presentare istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport.

Art. 4

Le procedure necessarie per lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione della misura compensativa, come indicata all'articolo 2 del presente decreto, sono assicurate dalla Commissione prevista dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Della convocazione della Commissione sarà data immediata notizia all'interessato al recapito indicato nell'istanza di ammissione all'esecuzione della misura compensativa.

Art.5

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il capo dell'ufficio: FULVIA BEATRICE

11A11941

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SON-202) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.